

Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2459/2024: titolo edilizio – silenzio-assenso

La pronuncia in esame chiarisce che il silenzio-assenso si perfeziona indipendentemente dalla piena conformità o meno dell'istanza di concessione di un titolo edilizio alla disciplina edilizio-urbanistica vigente: l'eventuale difformità non inficia il perfezionamento dell'assenso *per silentium*, non essendone un elemento costitutivo, ma rileva esclusivamente sul diverso piano della sua legittimità.

Il silenzio-assenso equivale, infatti, ad un provvedimento espresso di accoglimento ed è, pertanto, assoggettato al medesimo regime giuridico del provvedimento amministrativo, con il corollario che ove sussistano i requisiti di sua formazione, il titolo abilitativo a formazione silenziosa può perfezionarsi anche rispetto ad una domanda non conforme alla legge. Diversamente opinando – spiega il Consiglio di Stato – si confonderebbe il piano degli elementi costitutivi del silenzio-assenso con quello dei requisiti di sua validità e della relativa disciplina di annullamento. Va precisato, infatti, che una volta decorso il termine per la formazione del silenzio la P.A. perde il potere di adottare un provvedimento di diniego tardivo, ma conserva la facoltà di agire in autotutela laddove ne ricorrano i presupposti. Un tanto trova espressa conferma nell'art. 2 L. 241/1990 che, nella formulazione vigente, stabilisce espressamente l'inefficacia di provvedimenti espressi adottati successivamente alla formazione del silenzio-assenso, salva ed impregiudicata, però, l'adozione di provvedimenti di annullamento d'ufficio ex art. 21 *nonies* della medesima legge (comma 8 bis).

Non è quindi condivisibile ritenere che l'assenso per *silentium* di una domanda non conforme ai parametri urbanistico-edilizi consentirebbe al privato di ottenere un titolo abilitativo che altrimenti gli verrebbe negato. Tale interpretazione determinerebbe una diversità di trattamento tra fattispecie tra loro equivalenti (provvedimento di accoglimento espresso e per *silentium*), oltre ad essere contraria alla volontà del legislatore che ha voluto attribuire efficacia di assenso all'inerzia della P.A..

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202008506&nomeFile=202402459_11.html&subDir=Provvedimenti